



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 29 settembre 2011 Prot. 5350/GJ/ff Circolare 55/2011

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 08/03/2006, n. 139 (G.U. n. 198 del 26/08/2011)

Con riferimento all'oggetto, e alla nota prot. 5341 del 28 settembre u.s., si forniscono alcune prime note in relazione alle novità apportate dal nuovo Decreto rispetto al precedente D.M. 25/03/85.

Si premette che la Direzione Centrale VVF - Area Prevenzione Incendi - ha costituito un gruppo di lavoro (con la partecipazione di un nostro rappresentante) finalizzato alla revisione dei programmi dei corsi base di formazione ed alla individuazione delle materie oggetto dei corsi di aggiornamento, allo scopo di puntualizzarne alcuni aspetti, individuare le materie e verificare la possibilità di snellire le procedure di autorizzazione.

Ciò premesso, vi forniamo alcune precisazioni.

Le domande di iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno pervenute e "protocollate" dai collegi in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo decreto (27.08.2011) seguono la normativa previgente. Le richieste di iscrizione pervenute dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto seguono le nuove modalità di iscrizione.

Per l'iscrizione negli Elenchi del Ministero dell'Interno requisiti obbligatori sono:

- iscrizione all'albo professionale (non c'è più il requisito dei due anni di iscrizione all'albo);
- attestazione di frequenza al corso di cui all'art. 4 del nuovo DM.

Per i praticanti, a seguito di precisa richiesta di parere, si conferma che gli iscritti nel Registro dei praticanti, possono partecipare ai corsi di specializzazione di Prevenzione Incendi, ma la loro iscrizione negli Elenchi del Ministero dell'Interno potrà essere accettata e formalizzata dal collegio solo al momento della iscrizione del praticante all'albo professionale. Analogamente per i Periti Industriali non ancora iscritti.

Nel prendere atto e confermare che sono fatti salvo dal nuovo decreto i corsi di formazione già autorizzati (art. 8.2) con i relativi effetti giuridici, è auspicabile - laddove possibile - che i programmi formativi già definiti possano essere implementati in relazione a quanto già richiamato nella prima



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 29 settembre 2011 Prot. 5350/GJ/ff Circolare 55/2011

circolare esplicativa da parte della Direzione Centrale - Area Prevenzione Incendi del Dipartimento dei VVF.

Con il nuovo decreto viene abrogato il requisito dei 10 anni di iscrizione all'Albo per iscriversi negli Elenchi del Ministero dell'Interno.

Si evidenzia la necessità di istituire da parte dei Collegi (ai sensi degli art. 6 e 7), il Registro degli Iscritti negli Elenchi del Ministero dell'Interno, con relativa scheda dei singoli iscritti su cui annotare le attestazioni dei corsi formativi di aggiornamento da effettuarsi entro il 27 08.2016 per coloro che risultavano già iscritti alla data di entrata in vigore del presente nuovo DM. Per tutti i successivi iscritti, il periodo di aggiornamento parte ovviamente dalla data di iscrizione negli Elenchi.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)